

NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

16.1 CONCETTI GENERALI	2
16.2 ACCISE	2
16.2.1 Documentazione fiscale	2
16.2.2 Altra documentazione utile a fini fiscali per gli Utenti.....	3
16.3 ADDIZIONALE REGIONALE.....	3
16.4 IMPOSTE INDIRETTE - IVA	3

16.1 CONCETTI GENERALI

Il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi del Trasportatore e degli Utenti include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. Imposte sui consumi (accise ed addizionale regionale);
2. imposte indirette (IVA).

16.2 ACCISE

L'accisa è l'imposta che colpisce il prodotto “Gas”: in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95 e successive modifiche, l'imposta colpisce il prodotto al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (combustione per usi civili e per usi industriali, autotrazione etc.).

I soggetti che sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori, i soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamento di prodotto proprio, i titolari di depositi fiscali per il Gas che immettono in consumo, le raffinerie, i petrolchimici, le centrali termoelettriche, qualora lo richiedano, nonché gli esercenti di distributori stradali di gas metano per autotrazione che abbiano presso tali distributori impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Le diverse reti di metanodotto gestite dal Trasportatore e non interconnesse tra di loro costituiscono diversi depositi fiscali. Il Gas ivi immesso gode di un regime di sospensione d'imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al Cliente/consumatore finale, restando in capo al “depositario” – cioè l'impresa di Trasporto – il compito di acquisire il dato di misura.

16.2.1 Documentazione fiscale

Il Trasportatore produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso, la seguente documentazione:

1. i verbali di misura, che riportano la quantità di Gas transitato in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e riconsegna della rete;
2. la dichiarazione di consumo, con la quale, per mezzo di un modello predisposto direttamente dall'Agenzia delle Dogane, l'impresa di trasporto dichiara i quantitativi annuali di Gas utilizzati per i propri consumi interni sui

quali si determina sia l'imposta (accise) che l'addizionale regionale, in ragione dell'aliquota vigente al momento del consumo; dichiara altresì i quantitativi di gas metano entrati ed usciti dai propri depositi fiscali senza applicare ad essi né l'accisa né l'addizionale regionale, spettando ad altri soggetti tale onere. La dichiarazione viene redatta annualmente e presentata all'UTF competente entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Nello stesso termine viene effettuato, da parte del soggetto competente, l'eventuale versamento del conguaglio relativo ad imposta ed addizionale regionale, rispetto a quanto corrisposto in sede di acconto;

3. la comunicazione di primo impianto agli uffici UTF competenti, per la messa in esercizio di un nuovo punto di immissione/prelievo.

16.2.2 Altra documentazione utile a fini fiscali per gli Utenti

Inoltre il Trasportatore elabora la seguente documentazione per gli Utenti:

1. i verbali di allocazione, che evidenziano il quantitativo di Gas immesso o prelevato, in un periodo di tempo definito (il mese), per conto di ciascun Utente nei vari Punti di Interconnessione Virtuale e di Riconsegna su RR;
2. certificati di qualità, che consentono di determinare la quantità di energia transitata in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e riconsegna della rete.

16.3 ADDIZIONALE REGIONALE

Ai fini della tassazione del Gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n°68, è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

Soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale sono gli stessi di cui al precedente punto 16.2. In particolare, il Trasportatore è tenuto al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi di Gas per uso proprio.

16.4 IMPOSTE INDIRETTE - IVA

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n°441 (presunzioni d'acquisto o cessione ai fini IVA) ha individuato – tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni – anche i mezzi di trasporto via condotta: data la specificità del tipo di mezzo di trasporto del sistema gas, i trasporti a mezzo condotte sono attualmente esentati dall'emissione della bolla di accompagnamento.